

Legge regionale 03 settembre 1996 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

## **Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.**

### **Art. 10**

*(Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comuni di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)*

1. Gli immobili di proprietà regionale siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, non adibiti ad uso abitativo, destinati a finalità sociali, sportive, ricreative e culturali, nonché quelli destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Tarvisio.
2. È abrogato l'articolo 11 della legge regionale 44/1993.